



Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

Atto del Governo 495

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	495	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano	
Norma di delega:	articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243	
Numero di articoli:	1	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	28/12/2017	28/12/2017
annuncio:	9/1/2018	9/1/2018
assegnazione:	9/1/2018	9/1/2018
termine per l'espressione del parere:	24/1/2018	24/1/2018
Commissione competente :	5ª Bilancio	V Bilancio
Rilievi di altre Commissioni :	--	--

Finalità del provvedimento

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame **modifica il [D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n.21](#)**, inserendovi un articolo 2-*bis* mediante cui si **istituisce** presso il Ministero dell'economia e delle finanze un **Osservatorio** cui è affidato il compito di monitorare e favorire l'attuazione delle intese regionali (previste dall'articolo 2 del suddetto D.P.C.M.) volte a consentire l'utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali.

Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere il 28 dicembre 2017, dopo aver acquisito il 21 dicembre **l'intesa da parte della Conferenza Unificata**, sancita con una proposta di modifica recepita nel comma 23 dell'articolo 2-*bis* dello schema di decreto.

Contenuto

Al fine di delineare il contesto normativo nel quale interviene il provvedimento occorre rammentare che la [legge n. 243 del 2012](#) di attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dal nuovo [articolo 81 della Costituzione](#) (ivi introdotto dalla [legge costituzionale n.1 del 2012](#)), nel disciplinare all'**articolo 10** le modalità e le condizioni delle operazioni di indebitamento da parte di regioni ed enti locali, da effettuare sulla base di **intese regionali, ha stabilito, al comma 5** dello stesso che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo (ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome). A **tale disposizione** è stato **dato seguito con il** sopra citato [D.P.C.M 21 febbraio 2017, n.21](#), il cui articolo 2 ha disciplinato le intese regionali in questione. Queste, in sintesi, sono previste nell'ambito delle nuove regole di indebitamento dettate dall'[articolo 10 della L.n.243/2012](#), nel quale si è stabilito che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di

investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. **Le operazioni di indebitamento** suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti **sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale** che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Nel dettare la disciplina attuativa delle suddette intese, **l'articolo 2 del D.P.C.M. 21/2017 ha previsto al comma 16 l'istituzione di un Osservatorio** presso il Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il monitoraggio dell'attuazione delle intese previste dall'articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari. Il comma medesimo ha altresì stabilito che **con decreto del Ministro dell'economia** sono disciplinate le **modalità di organizzazione** e di funzionamento dell'**Osservatorio**, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti cui le stesse sono finalizzate.

Il suddetto decreto ministeriale è stato poi emanato dal Ministro dell'economia, come **D.M. 23 novembre 2017**, pubblicato in G.U. 29 novembre 2017.

In tale quadro normativo l' **intervento operato dallo schema di decreto** in esame è volto - con lo scopo, secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa, di una "*organicità di disciplina in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative*" - ad **inserire la disciplina dell'Osservatorio** direttamente nel **D.P.C.M. n.21 del 2017**, eliminando per tale disciplina il rinvio al decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 16, dello stesso D.P.C.M.

A tal fine l'articolo 1, comma 1 dello **schema di decreto sopprime il comma 16** dell'articolo 2 del suddetto D.P.C.M., provvedendo contestualmente ad **inserire** dopo l'articolo 2 nel medesimo provvedimento un **articolo 2-bis** con il quale si detta la disciplina dell'Osservatorio.

Lo schema non reca invece la soppressione anche del D.M. 23 novembre 2017 con il quale, come sopra si è illustrato, si è nel frattempo dettata la vigente disciplina dell'Osservatorio. Benché la soppressione del comma 16 dell'articolo 2 sembrerebbe poter comportare comunque il venir meno degli effetti di tale D.M., in quanto emanato sulla base del comma 16 medesimo, risulterebbe comunque opportuno, stante anche le finalità di coerenza normativa perseguite dallo schema di decreto in esame, prevederne espressamente la soppressione.

Il mancato riferimento al D.M. 23 novembre 2017 - la cui disciplina appare comunque sostanzialmente replicata, con alcune variazioni, nel provvedimento all'esame - potrebbe peraltro ricondursi alla circostanza che lo stesso è stato pubblicato in G.U. in data 29 dicembre 2017, successivamente, quindi, alla trasmissione alle Camere dello schema di decreto in esame, intervenuta il 28 dicembre.

Venendo ora alla **disciplina dell'Osservatorio** - denominato "*Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali*" - lo stesso viene istituito, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con l'obiettivo di **monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari** per investimenti da parte degli enti territoriali.

Presieduto dal capo dell'Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Ragioneria generale dello Stato, è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio un rappresentante del Ministero dell'interno, tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Unione province italiane e due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani. Il mandato del Presidente e dei componenti dell'Osservatorio dura quattro anni con possibilità di riconferma per non più di due mandati. L'incarico è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato mentre gli oneri di partecipazione sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati. Si specifica, inoltre, che alle riunioni possono partecipare i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, **l'Osservatorio si avvale di una segreteria** la cui organizzazione ed il cui funzionamento fa riferimento all'Ufficio Il **IGEPA** del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Osservatorio **può richiedere alle amministrazioni** dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno al medesimo i **dati concernenti le intese** regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio. Inoltre, può richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi.

Esso, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi di una **serie di indicatori** concernenti gli spazi finanziari utilizzati, acquisiti e disponibili, le entrate finali, il tasso di incremento degli investimenti effettuati, la tempestività dei pagamenti in conto capitale, i tempi medi di realizzazione delle opere, nonché introducendo ulteriori indicatori.

L'Osservatorio ha il compito di **relazionare sull'attività di monitoraggio** e di indicare e suggerire

informazioni utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Osservatorio, inoltre, elabora principi generali e strategie volte a **favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari** finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. **A tal fine**, esso:

- promuove iniziative per la realizzazione di una stretta **sinergia tra Governo, Regioni ed enti locali** del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti: si segnala che il riferimento alla sinergia anche con il Governo è stato inserito nel testo sulla base di quanto richiesto nell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata;
- promuove programmi specifici di **formazione** destinati agli enti territoriali;
- assicura lo **scambio di esperienze** e la diffusione delle informazioni con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
- adotta **programmi di sensibilizzazione** delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 588

Camera: Atti del Governo n. 493

16 gennaio 2018

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0464